

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto che occorre disporre, per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 1 del 2012, l'emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro per l'ammontare nominale complessivo di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori, individuati ai sensi della citata normativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalità di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto ministeriale del 22 maggio 2012, tutti citati nelle premesse, è disposta un'emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori aventi diritto al rimborso, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con le seguenti caratteristiche:

decorrenza:	1° dicembre 2012
scadenza:	1° dicembre 2016
tasso di interesse:	3% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito
prezzo di emissione:	alla pari
rimborso:	in unica soluzione, il 1° dicembre 2016
taglio minimo unitario:	mille euro

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto, in particolare quelle concernenti l'assegnazione dei certificati ai soggetti aventi diritto, da effettuarsi secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - i predetti certificati vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati dai soggetti creditori, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la

predetta Società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; i predetti intermediari provvederanno a riconoscere i certificati agli aventi diritto.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i titoli di cui al presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2016, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Gli interessi sui certificati sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 2013 e l'ultima il 1° dicembre 2016.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 4.

Gli oneri per interessi dei certificati di cui al presente decreto, relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

